

Nota Detrazione Contributi Associativi e Spese Sanitarie

Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, si riportano di seguito alcune indicazioni di carattere generale, riferite sia ai casi di contribuzione associativa per singola posizione sia ai casi di contributo associativo di importo indistinto per l'estensione della copertura al nucleo familiare.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella sezione dedicata del sito CAMPA

<https://www.campa.it/privati/detrazione-fiscale-privati.html>

Per ogni ulteriore specifica valutazione della propria posizione fiscale si invita a fare riferimento al CAF o al proprio consulente fiscale.

> Detrazione Contributi Associativi

Con questa nota ricordiamo che i **contributi associativi versati dai Soci** alle Società di Mutuo Soccorso, operanti esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/1886, come CAMPA, sono **detraibili dalle imposte al 19% per un importo non superiore a € 1.300** in base all'art. 83 co. 5 del D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore. Il massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli analoghi previsti per altre detrazioni (premi di polizze vita e infortuni, contributi a onlus, ecc.).

Ai fini della detraibilità, i contributi associativi devono essere versati con modalità di pagamento tracciabili ed essere documentabili tramite la contabile del bonifico o la ricevuta rilasciata da CAMPA in caso di pagamento con assegno o POS.

In base alle istruzioni del Modello 730, secondo cui *"danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione"*, **la detrazione dei contributi associativi spetta esclusivamente con riferimento alla propria posizione di Socio contribuente**. Ciascun Socio contribuente può pertanto detrarre la quota di contributi associativi riferita alla propria posizione; **CAMPA rilascia a tal fine l'attestazione dei contributi associativi versati, suddivisa per ciascun associato**.

Anche in caso di versamento del contributo in un'unica soluzione per l'intero nucleo familiare, la detrazione è riferita alla posizione del singolo Socio contribuente, indipendentemente dal soggetto che ha materialmente effettuato il pagamento (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate). Ciascun Socio CAMPA contribuente può pertanto utilizzare l'attestazione dei contributi riferita alla propria posizione per detrarre la propria quota di contributi associativi.

Contributo associativo indistinto per l'estensione al nucleo familiare

Diversamente, nel caso di contribuzione associativa di ammontare indistinto per l'estensione della copertura sanitaria ai familiari - cioè quando il contributo è complessivo per l'intero nucleo familiare senza distinzione di importi tra il Socio titolare e i familiari iscritti - **il Socio titolare può detrarre l'intero contributo associativo versato**, in quanto la quota riferita ai familiari non è separabile dal proprio.

CAMPA rilascia a tal fine un'unica attestazione dei contributi associativi intestata al Socio titolare del rapporto associativo (restando escluse eventuali coperture abbinabili attivate per i familiari - ad es. Protezione, IGIC - che prevedono contributi specificamente distinti imputati alle singole posizioni individuali).



> Detrazione Spese Sanitarie

Per gli assistiti che nell'anno **2025** hanno sostenuto spese riconosciute dalla CAMP, riportiamo l'**Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie**, utile ai fini del calcolo delle spese sanitarie da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Poiché i contributi associativi versati dai Soci fino all'importo di € 1.300 sono detraibili dall'imposta nella misura del 19%, sono detraibili esclusivamente le spese sanitarie rimaste effettivamente a carico del contribuente, al netto della franchigia di € 129,11.

Contributo Associativo DETRAIBILE

→ è detraibile esclusivamente la quota di spesa sanitaria non rimborsata.

Contributo Associativo NON DETRAIBILE (es. familiare a carico)

→ è detraibile l'intera spesa sanitaria, anche se rimborsata.

Qualora i contributi associativi versati, con riferimento alla propria posizione, risultino di ammontare superiore a € 1.300, le istruzioni del Modello 730 prevedono che "le spese sanitarie rimborsate possano considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati".

Per i familiari fiscalmente a carico, per i quali non spetta la detrazione dei contributi associativi, le spese sanitarie sostenute si considerano rimaste a carico del contribuente titolare e possono pertanto essere portate in detrazione anche se rimborsate.

Coperture con contributo associativo indistinto per estensione al nucleo familiare

Nel caso in cui l'intero contributo associativo sia detraibile in capo al Socio titolare (copertura con contributo indistinto), ne consegue che sia il Socio titolare sia i familiari iscritti nella medesima posizione associativa, fiscalmente a carico o meno, possono portare in detrazione esclusivamente le spese sanitarie, o la quota di esse, non rimborsate da CAMP.

Annualmente CAMP comunica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contributi associativi versati e alle spese sanitarie rimborsate, consentendo la predisposizione del Modello 730 precompilato.

L'Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie consente di verificare, per ciascun assistito, le spese sanitarie rimborsate da CAMP in forma **Indiretta**, il totale delle erogazioni sanitarie in forma **Diretta** relative a prestazioni eseguite presso strutture sanitarie convenzionate, i cui oneri sono assunti direttamente da CAMP, e, a titolo informativo, le eventuali diarie riconosciute.

Attenzione

L'Estratto Conto CAMP è redatto secondo il criterio di competenza, mentre l'Agenzia delle Entrate segue il criterio di cassa. Il contribuente può pertanto modificare il 730 precompilato, ad esempio includendo le spese sanitarie sostenute nel **2025** al netto di rimborsi liquidati nel **2026**, per evitare che tali importi vadano sottoposti a tassazione separata nell'anno successivo.



Ricorda. L'attestazione di versamento dei contributi versati e l'estratto conto dei rimborsi ricevuti sono disponibili anche in **App** e **Area Riservata** CAMP, alla voce "Documenti utili".